

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 9 SETTEMBRE 2015, N. 36385: ordine di demolizione del manufatto abusivo ed acquisizione dell'opera al patrimonio del Comune

«Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità anche dopo l'acquisizione al patrimonio del competente comune del manufatto abusivo e della relativa area sedime - il soggetto condannato resta comunque il destinatario dell'ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all'ordine di demolizione a propria cura e spese (sez. 3, n. 13345 del 9.3.2011, Pera, rv. 249922) »

«Si è anche precisato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna costituisce espressione di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa, e, conseguentemente, deve essere eseguito in ogni caso, anche se sia stata disposta acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio del Comune, ferma restando la sola eccezione dell'adozione di una deliberazione consiliare, dichiarativa dell'esistenza di prevalenti esigenze pubbliche,(...) e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali (cfr. sez. 3, n. 47263 del 25.9.2014, Russo, rv. 261213). »

«Peraltro, il giudice dell'esecuzione, al quale sia richiesto di revocare l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna, ha il potere di sindacare la delibera di acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale, che dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell'assetto urbanistico violato (così sez. 3, n. 11419 del 29.1.2013, Bene ed altro, rv. 254421, fattispecie nella quale è stata qualificata come mero atto di indirizzo la delibera di acquisizione al patrimonio comunale che, priva di impegno di spesa e di adeguata istruttoria, era inidonea a determinare la conservazione dell'opera abusiva). »

«Peraltro, non vi è dubbio che spetti al P.M. la competenza ad eseguire l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna per violazione della normativa urbanistica ed antisismica, in quanto la demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, attrae anche quella disposta ai sensi dell'art. 98, comma terzo, del citato decreto (cfr. sez. 3, n. 13345 del 9.3.2011, Pera, rv. 249922; sez. 3, n. 46209 del 12.10.2011, Pacchioni, rv. 251593). »



Diritto all'ambiente[®]

www.dirittoambiente.net

Testata giornalistica on line

36385/15

36385/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 07/07/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE

- Presidente - SENTENZA
N. 1588/2015

Dott. VITO DI NICOLA

- Consigliere -

Dott. VINCENZO PEZZELLA

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 49722/2014

Dott. ALESSIO SCARCELLA

- Consigliere -

Dott. ENRICO MENGONI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


IZZO MARIA ROSARIA N. IL 23/10/1947

avverso l'ordinanza n. 118/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
10/06/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;

lette/lette le conclusioni del PG Dott. *Dequale Dimiani,*
che ha chiesto dichiarare inammissibile il
ricorso, con le conseguenze conseguenziali.

Udit i difensori Avv.;



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10 giugno 2014 rigettava l'istanza proposta da IZZO MARIA ROSARIA volta ad ottenere l'annullamento dell'ingiunzione a demolire emessa dal PM il 19.8.2011 (RESA n. 812/08).

2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Izzo Maria Rosaria, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

- Violazione della legge penale e di norme delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.- art. 13 L.47/85) in relazione agli artt. 666, 670 cod. proc. pen., art. 24 Cost. e in relazione all'art. 31 DPR 380/2001.

Il G.E. avrebbe rigettato l'eccezione di nullità dell'ingiunzione a demolire per mancata indicazione del bene e non identificabilità del procedimento penale di riferimento, sulla base della considerazione che la ricorrente si sarebbe pienamente difesa, anche con una relazione tecnica.

La ricorrente rileva, però, che la circostanza che la Izzo abbia ipotizzato l'oggetto dell'ingiunzione non consentirebbe di dedurre la legittimità del procedimento. Si sostiene che i principi di garanzia devono assistere l'imputato in ogni fase del procedimento, compreso quella esecutiva. E perciò l'atto introduttivo del procedimento di esecuzione deve porre il destinatario in condizione di identificare con certezza l'oggetto dell'ordine.

Nel caso di specie non vi sarebbero stati i requisiti minimi per identificare il bene ed il procedimento penale di riferimento. Nell'ingiunzione notificata - si obietta- non era riportato il capo di imputazione, né vi era una descrizione sommaria del bene. Per quanto riguarda, poi, l'identificabilità attraverso l'individuazione del relativo procedimento penale, appariva leggibile solo la data della sentenza.

Si sostiene che il procedimento di esecuzione ha un'autonomia funzionale rispetto al procedimento di merito, pertanto non possono esservi presunzioni di conoscenza e l'atto deve essere completo in ogni sua parte.

Il generico riferimento ad una sentenza sarebbe insufficiente a soddisfare le garanzie difensive. Inoltre, aggiunge la ricorrente, anche le motivazioni sulla doglianza relativa ai mancati accertamenti circa l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, non sarebbero condivisibili.

Nel caso in questione risulterebbe l'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale e il Comune non ha esercitato in dieci anni il potere demolitorio.



Pertanto può desumersi che il Comune abbia esercitato un potere volto alla conservazione del bene, tenuto conto anche dell'estrema difficoltà e onerosità della demolizione, come evidenziato nella perizia disposta dal G.E.

Lo stesso G.E. avrebbe ordinato la demolizione in virtù dell'art. 31 DPR 380/2001, sottraendo la potestà demolitoria all'ambito giudiziario e rimettendo la questione in ambito amministrativo.

Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata o, in via graduata, con rimessione degli atti al giudice a quo.

Il P.G. presso questa Suprema Corte in data 12.2.2015 ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con i provvedimenti consequenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso **va dichiarato inammissibile.**

2. Le censure sull'impossibilità di individuare l'immobile cui si riferisce l'ordine di demolizione sono state già rigettate dal G.E. di Napoli con motivazione logica e congrua, laddove si evidenzia che il chiaro riferimento alla sentenza emessa contenuto nell'ingiunzione consente ed ha consentito una piena difesa da parte della Izzo, addirittura con una relazione tecnica di parte.

Lo dimostra anche il fatto che, in relazione proprio all'immobile oggetto della sentenza, la Izzo ha contestato la decisione nella parte in cui, all'esito dell'accertamento tecnico, è stata ritenuta la demolizione tecnicamente fattibile senza pregiudizio per le restanti parti della struttura.

3. Manifestamente infondato è anche l'altro motivo di ricorso.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità anche dopo l'acquisizione al patrimonio del competente comune del manufatto abusivo e della relativa area sedime - il soggetto condannato resta comunque il destinatario dell'ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all'ordine di demolizione a propria cura e spese (sez. 3, n. 13345 del 9.3.2011, Pera, rv. 249922)

Si è anche precisato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna costituisce espressione di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa, e, conseguentemente, deve essere eseguito in ogni caso, anche se sia stata disposta l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio del Comune, ferma re-



stando la sola eccezione dell'adozione di una deliberazione consiliare, dichiarativa dell'esistenza di prevalenti esigenze pubbliche, **che nel caso che ci occupa la ricorrente neanche dichiara esserci stata**, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali (cfr. sez. 3, n. 47263 del 25.9.2014, Russo, rv. 261213).

Pertanto, va qui ribadito il dictum di questa Corte Suprema secondo cui è inammissibile il ricorso proposto contro l'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva emesso dal giudice dell'esecuzione, sul presupposto erroneo dell'avvenuta acquisizione del manufatto al patrimonio del Comune, per l'inottemperanza del privato alla ingiunzione prevista dall'art. 7 comma 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto l'effetto ablatorio si produce solo nel momento in cui si perfeziona il procedimento amministrativo acquisitivo, con l'approvazione della delibera di demolizione dell'immobile o di dichiarazione di prevalenti interessi pubblici che ne giustifichino la conservazione (cfr., ex multis, sez. 3, n. 37222 del 26.9.2002, Clemente, rv. 222915; sez. 3, n. 16539 del 18.2.2003, Canicatti, rv. 223859).

Peraltro, il giudice dell'esecuzione, al quale sia richiesto di revocare l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna, ha il potere di sindacare la delibera di acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale, che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell'assetto urbanistico violato (così sez. 3, n. 11419 del 29.1.2013, Bene ed altro, rv. 254421, fattispecie nella quale è stata qualificata come mero atto di indirizzo la delibera di acquisizione al patrimonio comunale che, priva di impegno di spesa e di adeguata istruttoria, era inidonea a determinare la conservazione dell'opera abusiva).

4. Peraltro, non vi è dubbio che spetti al P.M. la competenza ad eseguire l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna per violazione della normativa urbanistica ed antisismica, in quanto la demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, attrae anche quella disposta ai sensi dell'art. 98, comma terzo, del citato decreto (cfr. sez. 3, n. 13345 del 9.3.2011, Pera, rv. 249922; sez. 3, n. 46209 del 12.10.2011, Pacchioni, rv. 251593).

E' tanto vero ciò che è stato anche precisato (sez. 3, n. 9139 del 7.7.2000, Del Duca, rv. 217472) che il giudice che pronuncia la sentenza di condanna per la contravvenzione urbanistica di cui all'art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47, e impartisce l'ordine di demolizione non può affidarne l'esecuzione al sindaco, ed il provvedimento emanato in tal senso è illegittimo. Tale illegittimità deriva non solo dalla violazione della competenza istituzionale del P.M., stabilita in via genera-



le dall'art. 655 c.p.p., ma anche dal rilievo che il sindaco è titolare, in materia urbanistica, di una propria competenza amministrativa concorrente, in quanto investito dall'art. 4 legge n. 57 del 1985 del potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia sul territorio comunale, che comprende quello di procedere direttamente alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, così come quello di deliberare, con il consiglio comunale, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto a quelli sottesi alla demolizione. Conseguentemente non può essere indicato come il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'ordine di demolizione emanato in sede giurisdizionale.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella

Il Presidente

Aldo Fiale

